



Seduta del

7 marzo 2017

Comunicata il

9 marzo 2017

Protocollo n.

205

Incarico Michael (Donat)

concernente la competenza e il pari trattamento delle forme di istruzione nel settore della pedagogia specializzata a bassa soglia

Risposta del Governo

La regolamentazione legislativa dell'istruzione scolastica speciale nel Cantone dei Grigioni è conseguenza delle prescrizioni a livello federale. Nell'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) è esplicitamente iscritta l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Tutti i fanciulli e adolescenti devono potersi istruire e perfezionare "secondo le loro capacità" (art. 41 cpv. 1 lett. f). La Costituzione federale prescrive inoltre ai Cantoni di provvedere a una "sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età" (art. 62 cpv. 3). La legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (legge sui disabili, LDis; RS 151.3) obbliga i Cantoni a provvedere affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche. I Cantoni devono promuovere "l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili" (art. 20 cpv. 2). A pagina 708 del messaggio relativo alla revisione totale della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (quaderno n. 6 / 2011 – 2012) si è richiamata l'attenzione su tale obbligo. Nel frattempo, il 15 maggio 2014 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (RS 0.109) è entrata in vigore anche in Svizzera. In particolare l'art. 24 della Convenzione contiene chiare prescrizioni relative all'integrazione scolastica: gli Stati parte devono fare in modo che "il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli". Nella DTF 138 I 162, anche il Tribunale federale è giunto alla conclusione che di principio l'insegnamento specializzato nella scuola regolare prevale su quello in una scuola speciale.

Ciò premesso, la regolamentazione grigionese vigente va considerata conforme alla legislazione federale. Con l'adeguamento proposto nell'incarico verrebbe resa possibile la reintroduzione delle classi ridotte e di conseguenza una forma di scolarizzazione separativa, ciò che sarebbe contrario al diritto di rango superiore. Inoltre, bisogna ritenere che solo gli enti scolastici più grandi potrebbero creare una corrispon-

dente offerta, visto che per la gestione di una classe ridotta è necessario un determinato numero di allievi. Ciò a sua volta potrebbe avere come conseguenza che presso determinati enti scolastici, al momento del passaggio al grado superiore, allievi che fino a quel momento avevano beneficiato di un'istruzione integrativa nella scuola regolare debbano passare a una classe ridotta separativa. Le esperienze maturate in anni passati hanno mostrato che soprattutto da parte delle famiglie interessate vi è stata poca comprensione per simili situazioni. Il vigente art. 46 cpv. 2 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) garantisce inoltre che l'istruzione integrativa debba essere attuata solo nella misura in cui tale provvedimento risulti vantaggioso per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibile per la classe regolare.

L'art. 46 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) costituisce una precisazione relativa all'attuazione della forma di istruzione e di sostegno integrativa nel settore a bassa soglia. Gli enti scolastici, che devono garantire i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia, sono tenuti (e non obbligati) a mettere a disposizione, in ogni sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, un minimo di due unità d'insegnamento a settimana quale istruzione e sostegno esclusivamente integrativi durante le lezioni con tutta la sezione. Le lezioni devono essere tenute da un pedagogista specializzato. Si intende con ciò garantire in particolare il sostegno integrativo quale prevenzione. Con questo sistema, durante le lezioni nella classe regolare il pedagogista specializzato dovrebbe essere in grado di prevenire l'insorgenza di un particolare bisogno di sostegno o di individuare ai primi stadi il bisogno di sostegno di bambini con difficoltà in singoli settori o dotati di particolari talenti.

Il sostegno integrativo quale prevenzione va tuttavia anche a beneficio dell'intera classe, motivo per cui si deve partire dal presupposto dell'esistenza di sinergie con le lezioni della sezione. I responsabili degli enti scolastici conoscono al meglio la situazione locale. Grazie a fattori come grandezza della classe, composizione della classe, ecc. sono in grado di trovare per ogni classe la soluzione giusta nel singolo caso. Il sostegno integrativo quale prevenzione è quindi già oggi di competenza dell'ente scolastico.

Il Governo chiede di non accogliere il presente incarico.



In nome del Governo

La Presidente:

B. Janom Steiner

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen